

GIOSI 2 S.R.L.

3.6 PARTE SPECIALE

SEZIONE VII – DELITTI IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (Artt. 25 bis e 25 bis 1 D.lgs. n. 231/2001)

Una premessa introduttiva

La legge 23 luglio 2009 n. 99, entrata in vigore il 15 agosto 2009, ha comportato un'ampia integrazione della parte speciale del D.lgs 231/2001, disciplinando numerose fattispecie di reato che possono originare la responsabilità dell'ente collettivo.

Gli artt. **25 bis e 25 bis 1** del D.lgs 231/2001 prevedono la punibilità della società con riferimento alla commissione dei reati di contraffazione e dei delitti contro l'industria e il commercio, sempre che siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

2. La descrizione dei reati

Si riporta di seguito l'elenco dei reati contemplati dagli articoli 25 bis e 25 bis 1 del D.Lgs 231/2001 ed una descrizione delle fattispecie di maggiore interesse ai fini della presente sezione di parte speciale.

2.1. (art. 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)

La norma in esame prevede che: *“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento si applicano all'ente le seguenti pecuniarie:*

- a) per il delitto di cui all'art. 453, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;*
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;*
 - c) per il delitto di cui all'art. 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a) in relazione all'articolo 456, e dalla lettera b) in relazione all'art. 454, ridotte da un terzo alla metà;*
 - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*
 - e) per il delitto di cui all'art. 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*
 - f) per il delitto di cui all'art. 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
 - f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote .*
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.*

I reati presupposto previsti dalla citata norma sono i seguenti:

- > **Art. 453 c.p.** : Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- > **Art. 454 c.p.**: Alterazione di moneta;
- > **Art. 455 c.p.**: Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- > **Art. 457 c.p.**: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- > **Art. 459 c.p.**: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- > **Art. 460 c.p.**: Contraffazione carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte pubblico credito o di valori di bollo;
- > **Art. 461 c.p.**: Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- > **Art. 464 c.p.**: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

La legge 99/2009 ha poi riformulato, richiamandoli nel medesimo art. 25 bis del D.lgs 231/2001 i due delitti contro la fede pubblica di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale.

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distinti ovvero di brevetti, modelli e disegni.

Commette il reato in parola chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi, segni distintivi, sia nazionali che esteri, di prodotti industriali, brevetti, disegni e modelli industriali.

Commette, altresì il reato chiunque, anche se non partecipa attivamente alla contraffazione o all'alterazione, fa uso di tali marchi, segni distintivi o brevetti contraffatti.

Affinchè la fattispecie possa considerarsi realizzata, è necessario, peraltro, che i marchi, i segni distintivi, i brevetti, i disegni e modelli, siano stati regolarmente registrati o brevettati, secondo le norme interne o le norme internazionali (comma 3 art. 473 c.p.).

Il legislatore ha individuato tre tipologie di condotte che integrano la fattispecie:

- > **contraffazione**: riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica, di un marchio o segno distintivo per prodotti affini.
Per la giurisprudenza l'attività di contraffazione in tema di marchi deve essere intesa come l'insieme di quelle operazioni che fanno assumere al marchio falsificato caratteristiche tali da ingenerare confusione sulla autentica provenienza del prodotto, con possibile inganno nei compratori.
Nel caso dei brevetti, la giurisprudenza considera integrata la condotta di contraffazione non solo quando c'è una riproduzione pedissequa del prodotto o del procedimento per i quali è stato concesso il brevetto, ma anche quando solamente sia presente un'idea inventiva priva del carattere di concreta novità che si limita a riprodurre mediante soluzioni banali e ripetitive la struttura generale oggetto del brevetto.
- > **alterazione**: consiste in una riproduzione parziale o in una semplice modificazione di un marchio registrato, che viene ottenuta mediante l'eliminazione o aggiunta di elementi costitutivi marginali, in cui peraltro debbono essere incluse le condotte di imitazione di marchi genuini, tale comunque da determinare confusione col marchio originario.

> **uso:** tutti i casi di impiego commerciale o industriale di marchi o altri segni distintivi falsificati da altri quando non sussiste il concorso nella falsificazione e non risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 474 c.p..

Per quanto, invece, riguarda l'oggetto materiale delle condotte descritte dalla norma esso si distingue:

> **Marchi:** premesso che la registrazione del marchio è elemento/condizione essenziale ai fini dell'integrazione del reato, nel concetto di marchio così come definiti dall'art. 7 CPI rientrano parole, disegni, lettere, cifre, figure, suoni, forme del prodotto e della confezione, condizioni o tonalità cromatiche purché suscettibili di essere rappresentate graficamente ed atte a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa rispetto ad altre. .

> **Altri segni distintivi:** ricomprendono tutti i contrassegni dei prodotti industriali diversi dai marchi, con esclusione dei marchi collettivi e le denominazioni di origine e provenienza poiché figure non suscettibili di aggressione a mezzo contraffazione ed alterazione.

Nel fuoco della norma sono esclusi anche la ditta, ragione o denominazione sociale, emblema ed insegna, in forza del dettato dell'art. 473 comma 3 che richiama le norme poste dalla legge interna e dalle convenzioni internazionali, che riguardano solo i marchi registrati.

> **Brevetti per invenzione industriale:** invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

> **Brevetti per modelli di utilità:** forme nuove di prodotto industriale che gli conferiscono una particolare efficacia o comodità d'impiego.

> **Registrazioni per modelli o disegni ornamentali:** nuovi aspetti di un prodotto in termini di linee, contorni, colori, materiali ecc..

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

La norma punisce la condotta di chiunque, al di fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p. di contraffazione e alterazione, introduce nello Stato al fine di trarne profitto, ponga in vendita sia in Italia che all'estero, detiene per vendere o metta altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, sia nazionali che esteri, contraffatti o alterati, al fine di trarne profitto.

In relazione alla configurabilità del reato in questione, non è elemento costitutivo, ma bensì condizione necessaria che i marchi ed i segni distintivi contraffatti siano regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale ed internazionale.

La tutela penale dei marchi registrati è stata affidata per decenni solo al codice penale ed in particolare alle fattispecie di cui agli articoli 473 e 474 appartenenti entrambi al novero delle fattispecie a tutela della fede pubblica.

Nel marzo 2005, con l'entrata in vigore del **Codice della proprietà industriale** il quadro normativo è mutato ed in qualche misura si è arricchito, poiché l'art. 127 del citato Codice

ha introdotto una figura criminosa che sanziona con una multa fino a euro 1.032,91 *“chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice”*.

Non vi è dubbio che il reato di cui all'art. 127 C.p.i ed i reati di cui agli articoli 473 e 474 codice penale divergono sotto il profilo dell'oggettività giuridica: mentre l'art. 127 C.p.i. è posto a tutela degli interessi patrimoniali del titolare della privativa industriale, secondo l'interpretazione largamente maggioritaria sia in dottrina che in giurisprudenza, la tutela penale affidata agli articoli 473 e 474 c.p. è finalizzata alla garanzia dell'interesse pubblico preminente della fede pubblica intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità e originalità dei prodotti messi in circolazione.

Sia la giurisprudenza che la dottrina maggioritaria ritengono che la tutela penale dei marchi affidata agli articoli 473 e 474 del codice penale, riguardi solo i marchi ed i segni distintivi che sono regolarmente registrati e indicativi della riferibilità di un bene o di un prodotto ad una determinata impresa commerciale o industriale. Ai fini della tutela occorre che il marchio, nazionale o estero, sia riconosciuto dall'ordinamento italiano; per i marchi esteri tale riconoscimento può essere ottenuto attraverso la registrazione presso l'Ufficio internazionale per la proprietà industriale, che comporta l'equiparazione a quelli registrati direttamente in Italia.

2.2 (art. 25 bis 1. – Dei delitti contro l'industria e il commercio)

L'art. 15 comma 7 lett. a) della Legge 99/2009 ha introdotto nel Decreto Legislativo 231/2001 l'art. 25 bis 1. che consente la punibilità dell'ente collettivo per i delitti contro l'industria ed il commercio previsti e disciplinati dagli articoli 513, 513 bis, 514, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater del codice penale.

Di seguito una breve descrizione dei reati presupposto.

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria e del commercio.

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032.”

Il bene giuridico tutelato dalla norma è il libero e normale svolgimento dell'industria e del commercio il cui turbamento si riverbera sull'ordine economico.

La fattispecie prevede due condotte alternative: l'uso della violenza sulle cose (danneggiamento, trasformazione e mutazione della destinazione) o il ricorso a mezzi fraudolenti. Parte della dottrina ha identificato questi ultimi con atti di concorrenza sleale e, dunque, nell'uso di altrui marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose e, in generale, nella pubblicità menzognera, denigratoria e “parassitaria”, nello storno di dipendenti e boicottaggio. Per il perfezionamento del reato non è necessario che l'impedimento o il turbamento si sia nei fatti realizzato, purché la condotta sia astrattamente idonea alla realizzazione del risultato.

La clausola di sussidiarietà contenuta nella norma fa sì che la medesima trovi applicazione solo qualora non ricorrano gli estremi di più grave reato.

Il D.lgs prevede una sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Art. 513 bis – Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza e minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.”

La norma prevede inoltre un'aggravante qualora gli atti di concorrenza con violenza e minaccia siano rivolti nei confronti di attività finanziate in tutto ovvero anche solo parzialmente dallo Stato o da altri enti pubblici.

La fattispecie introdotta dalla c.d legge Rognoni - La Torre era volta a reprimere tutte quelle condotte con cui la criminalità organizzata riusciva a penetrare nel tessuto economico, attuando strategie intimidatorie nei confronti di imprenditori estranei a contesti associativi.

Secondo la dottrina prevalente, poiché la formulazione della norma non contiene alcun riferimento alle associazioni criminali, la stessa trova applicazione anche in situazioni in cui non sono coinvolti gruppi criminali, ed è diretta a punire condotte concorrenziali attuate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale.

Il D.lgs. prevede una sanzione pecuniaria fino a 800 quote e le sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2.

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali.

“Chiunque ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi, segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque e anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.”

La norma in parola mira a tutelare l'ordine economico e più in particolare la produzione nazionale. Ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti, quando la stessa cagioni un nocumento all'industria nazionale, indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale; in tal il deposito e la registrazione dei segni costituisce circostanza aggravante.

Il D.lgs prevede la sanzione pecuniaria fino a 800 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2.

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio.

“ Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.”

L'interesse tutelato dalla norma è quello del leale e scrupoloso comportamento nell'esercizio dell'attività commerciale; il reato è configurabile anche quando l'acquirente riceva una cosa diversa da quella pattuita, rendendosene conto.

Il carattere plurioffensivo della frode in commercio sussiste anche quando la cosa richiesta dall'acquirente non sia tutelata da un marchio o da altra speciale protezione, giacché la norma tutela oggettivamente il leale esercizio del commercio e, dunque, sia il consumatore a non ricevere cosa diversa, sia il produttore a non vedere i suoi prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi.

Il D.lgs prevede la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

“ Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.”

Il bene giuridico tutelato dalla norma non è l'interesse dei consumatori o quello di altri produttori, ma è l'interesse generale concernente l'ordine economico, sicché il mettere in vendita o porre altrimenti in circolazione prodotti con segni mendaci costituisce già una lesione effettiva e non meramente potenziale della lealtà degli scambi commerciali (Cass. Sez III n. 2003/2008)

La norma in questione si pone a chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, poiché a differenza di quanto disciplinato dagli articoli 473 e 474 codice penale, la stessa punisce condotte di falso ideologico idonee ad indurre in errore il consumatore.

L'oggetto giuridico del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci non consiste nella tutela del marchio, bensì nella tutela dell'ordine economico che deve essere garantito contro condotte di inganno a danno dei consumatori.

La vendita di prodotti industriali con segni mendaci è integrata dalla messa in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali, presentati con nomi o marchi (ancorché non registrati) o segni distintivi che imitano (senza necessità di contraffazione o alterazione) quelli preadottati da altri imprenditori, con possibilità di creare confusione sulla provenienza dei beni (Cass. Sez. III, 1735/1999). Ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la mera imitazione del marchio, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché idonea a trarre in inganno l'acquirente sull'origine, la qualità o provenienza del prodotto da un determinato produttore. Pertanto l'assenza di contraffazione del marchio, per la diversità di quello utilizzato, non esclude di per sé la configurabilità del reato (cass. Sez. V, 23104/2012).

Il D.lgs prevede la sanzione pecuniaria fino a 300 quote.

Art. 517 ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Tale delitto è stato introdotto dall'art. 15 comma 1 lett. e) L. n. 99/2009 con lo scopo di tutelare i diritti di proprietà industriale contro l'utilizzazione commerciale non autorizzata dal titolare del diritto e consiste nel fatto di chi, essendo a conoscenza dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso (comma 1) e di chi introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette in circolazione i suddetti beni al fine di trarne profitto (comma 2).

La norma tutela il diritto di monopolio dell'invenzione da parte del titolare del brevetto ed il diritto di sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno da parte del medesimo.

L'art. 517 ter c.p. ha natura sussidiaria rispetto ai delitti previsti dagli articoli 473 e 474 c.p.p.

La condotta di **violazione del titolo di privativa** è integrata non soltanto con la fabbricazione di merci realizzata carpando l'idea originale insita nel titolo, ma altresì con l'imitazione dei prodotti protetti dalla privativa, anche utilizzando segni distintivi autentici (Cass. Sez III, 8653/2016).

Per la configurabilità del delitto in relazione alla condotta di introduzione nello Stato, detenzione per la vendita o messa in circolazione dei beni di cui al comma 1, è necessario che la condotta dell'agente sia caratterizzata sul piano soggettivo oltre che dalla finalità di trarne profitto, dalla consapevolezza dell'esistenza del titolo usurpato desumibile da elementi fattuali concreti (cass. Sez III, n. 40132/2021).

Il D.lgs prevede la sanzione pecuniaria fino a quote.

Le fattispecie di cui agli artt. **516 e 517 quater c.p.** non sono neppure astrattamente ipotizzabili in quanto disciplinano attività non praticate e non ricomprese nell'oggetto sociale.

3. SOGGETTI DESTINATARI DELLA PRESENTE SEZIONE

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dai seguenti soggetti:

- (i) i Destinatari (inclusi quindi gli Esponenti Aziendali tutti) del presente Modello in generale;
- (ii) i Destinatari, comunque, operanti nelle "attività a rischio" con particolare riferimento, ma senza limitazione, ai soggetti operanti nella Funzione amministrativa e del Responsabile di produzione;
- (iii) i membri del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore delegato;
- (iv) i Collaboratori Esterni, *Partner* Commerciali e Fornitori della Società, *Stageur*.

Obiettivo della presente Sezione è che tali soggetti si attengano - nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle c.d. "attività a rischio" e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente Sezione e nel Modello e nelle altre sue parti integranti, in quanto applicabili, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati inerenti la contraffazione e contro l'industria ed il commercio.

In particolare, la presente Sezione ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e delle regole specifiche cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti, i Fornitori ed i *Partner* in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti a conoscere ed a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, che sono parte integrante e sostanziale del presente Modello e del sistema di organizzazione, controllo e gestione della Società:

- il Codice Etico;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno;
- le procedure, se in essere.

In quanto Destinatari della presente Sezione ai Collaboratori Esterni, *Partners* Commerciali e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

4. ATTIVITA' A RISCHIO

Le fattispecie delittuose disciplinate dall'art. 25 bis del D.lgs. 231/01 (**falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumento o segni di riconoscimento**) così come le fattispecie previste dall'art. 25 bis 1 relativamente ai delitti previsti dagli articoli. **513, 513 bis, 514, 515 e 517** del codice penale, sono difficilmente ipotizzabili nell'ambito dell'attività svolta da GIOSI 2 S.r.l. in ragione della specifica attività aziendale, del sistema di gestione e di controllo esistente.

La Società svolge in maniera esclusiva attività di produzione e lavorazione conto terzi (Società titolari di marchi di fama mondiale) di minuterie metalliche quali accessori per calzature, pelletteria ed abbigliamento.

I contratti di fornitura e/o sub -fornitura sottoscritti con i committenti, prevedono inoltre licenza d'uso, autorizzazione all'utilizzo e/o di mera detenzione dei marchi denominativi, figurativi o di forma, delle attrezzature (stampi, punzoni, timbri ecc), dei modelli e dei disegni, di proprietà esclusiva delle società committenti e, dunque, di tutto ciò che è necessario alla fabbricazione ed apposizione dei marchi e/o loro segni distintivi sui prodotti finiti oggetto dei contratti di fornitura.

Avuto riguardo all'attività svolta da GIOSI 2 S.r.l. (come premesso), le fattispecie di reato rilevanti ai fini della presente sezione in quanto astrattamente ipotizzabili, sono quelle disciplinate dagli artt 473, 474 e 517 ter del codice penale.

Tenendo conto degli esiti del *risk assessment* vengono qualificate "a rischio" le seguenti attività:

- Area amministrativa: gestione e controllo dei contratti di fornitura, contratti licenza uso marchi, attrezzature e modelli.
- Area produzione: gestione e controllo dei marchi, attrezzature, modelli, loro catalogazione, conservazione e custodia.

Per ciascuna di esse vengono elaborati specifici protocolli, che debbono essere necessariamente applicati.

In ogni caso, per tutte le attività a rischio devono sempre essere rispettati i principi di comportamento e di controllo indicati al § 5 della presente Sezione.

4.1. Gestione e controllo dei contratti di fornirura, di licenza d'uso e/o mera detenzione di marchi, attrezzature e modelli.

La funzione coinvolta nel processo deve:

- verificare l'esistenza di un contratto di licenza di uso marchi e/o di mera detenzione marchi, attrezzature e modelli in relazione ad ogni segno distintivo o opera dell'ingegno utilizzato dalla società, di cui la stessa non è titolare;
- verificare la scadenza di ogni ordine e/o contratto di fornitura a cui è connesso la licenza d'uso o di mera detenzione dei marchi, attrezzature e modelli;
- informare prontamente il presidente del Cda e per suo tramite il responsabile della produzione affinché venga inibito l'utilizzo di marchi, segni distintivi ed opere dell'ingegno, di cui la società non è titolare, in assenza di contratto di licenza d'uso, in caso contratti scaduti e loro mancato rinnovo;
- controllare che gli ordini vengano eseguiti secondo le specifiche tecniche indicate di volta in volta dal committente;

- accertarsi e conotrollare che non vengano messi in commercio, nè a titolo oneroso, nè a titolo gratuito, prodotti recanti segni distintivi contraffatti o alterati, sia che questi siano regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale ed internazionale, sia che non lo siano.

4.2. Gestione e controllo dei marchi, attrezzature e modelli, loro catalogazione, conservazione e custodia.

La funzione responsabile della specifica area di rischio deve:

- provvedere alla catalogazione dei marchi, attrezzature (stampi e punzoni) e modelli, in modo tale che siano chiaramente identificabili e riconducibili come di proprietà di ciascun Cliente/ committente;
- i suddetti beni oggetto di privativa dovranno essere conservati e custoditi in maniera distinta per ciascun committente;
- verificare che gli stampi ed i punzoni utilizzati per la produzione e l'apposizione dei marchi sui prodotti vengano utilizzati solo a fronte di certa e verificata esistenza di contratti di licenza d'uso, di mera detenzione e di specifica autorizzazione, secondo le procedure interne, protocollo o prassi contrattuali esistenti con ciascun Cliente;
- vietare l'utilizzo dei suddetti beni oggetto di privativa in caso di contratti scaduti ovvero mai sottoscritti con i committenti;
- controllare che gli stampi ed i punzoni non presentino alterazione o difetti ed in caso contrario segnalare all'Ufficio competente affinché provveda ad inoltrare richiesta scritta di sostituzione al Cliente proprietario in caso di licenza d'uso, ovvero l'autorizzazione all'acquisto presso il produttore, secondo le procedure interne ed i rapporti contrattuali esistenti con ciascun committente;
- applicare la procedura di gestione delle non conformità;
- provvedere alla conservazione in luogo sicuro ed accessibile solo ai soggetti deputati, degli stampi ed i punzoni rotti, deteriorati ovvero non più utilizzati per la produzione.

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Responsabili di Funzione e dipendenti (nel seguito "Esponenti Aziendali") operanti nelle aree in cui sono svolte attività a rischio nonché da Collaboratori esterni (di seguito tutti definiti i "Destinatari").

Nell'espletamento della propria attività per conto della Società, tutti i Destinatari devono rispettare il Codice Etico e le procedure aziendali, ove esistenti, nonché osservare i seguenti principi generali;

- stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attività in merito allo sfruttamento di qualsiasi tipologia di privativa industriale;
- stretta osservanza delle regole definite dal codice Etico, dal presente Modello, dalle procedure e norme di comportamento interne ed, in particolare delle norme e delle prassi operative definite dal Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente Sicurezza della Società;
- redazione e conservazione della documentazione necessaria a fornire evidenza del rispetto delle prescrizioni in materia di contraffazione e di delitti contro l'industria

ed il commercio, in modo tale da garantire un controllo efficace sui comportamenti e sulle attività della Società;

- immediata segnalazione all'ODV di qualsiasi circostanza o comportamento posto in essere da soggetti correlati a GIOSI 2 S.r.l. che destino anche il solo sospetto di attività irregolari nell'utilizzo dei marchi e segni distintivi oggetto di privativa industriale.

Tutti i soggetti coinvolti nelle varie attività interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nella presente Sezione.

Fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia, del Codice Etico della Società e delle procedure aziendali, tutti i Destinatari devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività interessate dalla presente sezione;

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dar causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente le fattispecie di reato rientranti tra quelle richiamate dagli artt. 25 *bis* e 25 *bis* 1 del D.lgs 231/2001;

- osservare le regole contenute nelle procedure ed, in generale, nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza qualunque operazione che presenti indici di anomalia e, ove necessario, previa opportuna consultazione con il proprio Responsabile, sono tenuti a sospendere/interrompere il rapporto. Le segnalazioni nonché le eventuali interruzioni dei rapporti devono essere effettuate con la massima tempestività.

5.1. Contratti

Ai Consulenti, *Partner* e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società e, pertanto, i contratti stipulati con i Collaboratori Esterni, i *Partner* Commerciali ed i Fornitori devono contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

5.2. Gestione della formazione e dell'informazione

La predisposizione ed implementazione del piano di formazione ed informazione sui comportamenti da adottare, ecc. è un'attività di competenza dell'**Amministratore delegato**, che si può avvalere anche della collaborazione di strutture esterne.

La formazione deve costituire un'attività costante e continua e deve coinvolgere tutti i lavoratori, con particolare riferimento alle funzioni "sensibili" rispetto ai rischi potenziali di commissione dei reati di cui alla presente sezione di Parte speciale.

Deve essere previsto un programma di formazione, ripartito tra apici e subordinati, con la relativa frequenza.

6. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente Sezione sono, in aggiunta a quelli di carattere generale previsti nella Parte Generale del Modello e nel regolamento dell'OdV stesso, i seguenti:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati previsti nella presente Sezione;
- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Sezione;
- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle "attività a rischio", come individuate nella presente Sezione;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni a rischio;
- vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della presente Sezione, rilevando eventuali violazioni e proponendo, se del caso, l'irrogazione di sanzioni disciplinari;
- valutare le eventuali segnalazioni provenienti dalle funzioni aziendali o da qualsiasi altro soggetto ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- comunicare le eventuali violazioni del Modello al Consiglio di Amministrazione;
- curare il costante aggiornamento della presente Sezione e del Modello in generale, proponendo agli organi sociali competenti l'adozione di misure ritenute opportune o necessarie per mantenere l'effettività ed adeguatezza della Parte Speciale e del Modello in generale.

L'Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel regolamento dell'OdV e nella Parte Generale del Modello.